



Città di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi
Settore Attività Produttive

c.a.p. 72019 tel. 0831 955214 fax 0831 955229 c.c.p. 12895728 c.f. 81001650746 p.i. 00175480748

Ufficio dello Sportello Unico

Lì 19/05/2016

Oggetto: Ditta: **GIBA - SSG GRUPPO INDUSTRIALE BARLETTA ANGELO E FIGLI SOCIETA' SAN GIACOMO A R.L.**– Richiesta di P.di C - Progetto di ampliamento di impianto produttivo ad uso sgusciatura mandorle e deposito prodotto . Intervento localizzato in c.da San Giacomo al fg.82, sy quota parte delle p.lle 433, 1, 461 e 463– Pratica edilizia 1096/G - Procedimento di cui all'art.7 del DPR 160/2010. **Autorizzazione Unica**

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO (DPR 160/2010)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la domanda di provvedimento autorizzativo unico, presentata con prot. 1899 del 2/2/2015 dalla ditta **GIBA - SSG GRUPPO INDUSTRIALE BARLETTA ANGELO E FIGLI SOCIETA' SAN GIACOMO A R.L.** C.F. 01616230742 **con sede** in San Michele Salentino alla via Galvani, 6 tendente ad ottenere l'autorizzazione per effettuare lavori di ampliamento di un impianto produttivo ad uso sgusciatura mandorle e deposito del prodotto in San Vito dei Normanni, alla c.da san Giacomo, in catasto al fg. 82, p.lle quota parte delle p.lle 433,1,461, 463;

Che con la predetta domanda è stata richiesta l'attivazione dell'endoprocedimento relativo:

1. al parere di conformità edilizia;
2. al parere di Conformità del progetto per le competenze della ASL;

Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- Parere di conformità edilizia favorevole trasmessa con nota 10780 del 12/5/2016 - pratica edilizia n°1096/G;
- Parere favorevole per le competenze dell'ASL espresso con prot.13/IP del 19/05/2016

Visto il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 160/2010;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Determinazione n°01/AP del 12/01/2016 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del procedimento della pratica in oggetto ed autorizzato alla firma dell'atto finale;

Visti i vigenti Regolamenti comunali di San Vito dei Normanni;

Vista la documentazione presentata dal richiedente:

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

Sulla scorta dei consensi sopra descritti ed allegati al presente provvedimento per costituirne parte essenziale e sostanziale

AUTORIZZA

La ditta **GIBA - SSG GRUPPO INDUSTRIALE BARLETTA ANGELO E FIGLI SOCIETA' SAN GIACOMO A R.L.** C.F. 01616230742 con sede in San Michele Salentino alla via Galvani, 6 ad effettuare lavori relativi alla realizzazione di una copertura atta a contenere sia il deposito che la lavorazione di fichi e mandorle; si tratta dell'ampliamento dell'impianto produttivo esistente in San Vito dei Normanni, alla c.da san Giacomo; l'immobile è individuato nel catasto terreni del Comune di San Vito dei Normanni al fg.82, e insiste in parte sulla p.lla 433. in parte sulla p.lla 1, in parte sulla p.lla 461 ed in parte sulla p.lla 463; Il predetto intervento è meglio definito nella pratica edilizia n°1096/G.

La presente autorizzazione si intende alle condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Parere favorevole igienico sanitario rilasciato con nota prot. 13/IP del 19/05/2016;
- Parere Edilizio favorevole Pratica edilizia 932/V trasmessa con nota prot.9162 del 26/4/2016;
- Inoltre, l'esecuzione dei lavori di che trattasi dovrà avvenire sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni generali di seguito riportate:
 1. Che la validità dell'autorizzazione unica a valere di permesso di costruire è subordinato all'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro un anno dalla sua consegna. L'interessato pertanto dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione dalla data di inizio che sarà accertato con verbale dell'ufficio tecnico Comunale.
 2. Che la durata dei lavori non superi anni tre;
 3. Che il suolo pubblico da occupare e da recintare sia solo la parte prospiciente il fabbricato e per una profondità massima di metri secondo la disciplina edilizia; qualora la pavimentazione di detto suolo pubblico dovesse essere danneggiata o distrutta, il titolare della presente autorizzazione è tenuto a ricostruirla;
 4. Che l'esecuzione dei lavori e nella formazione delle impalcature sua salvaguardata la pubblica e privata incolumità e non sia intralciato per alcun motivo il pubblico transito;
 5. che siano osservate tutte le leggi e regolamenti in vigore con speciale riferimento alle segnalazioni diurne e notturne;
 6. Che siano salvi e rispettati i diritti di terzi a norma del Codice Civile;
 7. Che nel cantiere dove si eseguono le opere sia installata una tabella delle dimensioni minime di cm 100 x 100 recante l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, le generalità del progettista e dell'assistente ai lavori;
 8. Che il permesso di costruire, il progetto debitamente approvato, i calcoli statici ed il giornale dei lavori siano in cantiere per la vigilanza e per il controllo da parte degli organi preposti, che hanno diritto di accedervi in ogni momento;
 9. Che, ove si debba eseguire lo sbancamento del terreno a ridosso delle strade e suoli pubblici, sia realizzato lungo il confine con gli stessi un muro di calcestruzzo cementizio di contenimento del sedime stradale;
 10. Che siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici nell'installazione di impianti di utilizzazione del gas di petrolio liquido per uso domestico per un perfetto grado di sicurezza;
 11. Che a costruzione ultimata l'interessato deve apporre a sua cura e spese la nuova numerazione civica, ivi cadente prendendo disposizioni dai competenti uffici comunali;
 12. Che a lavori ultimati è obbligatorio chiedere il certificato di agibilità a norma delle disposizioni vigenti nei tempi e nei modi ivi previste;
 13. Che il proprietario, il costruttore ed il direttore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di Legge e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente autorizzazione unica a valere di permesso di costruire;
 14. I materiali di risulta dovranno essere conferiti in discarica autorizzata;

15. I lavori dovranno essere iniziati, pena la decadenza della presente autorizzazione unica a valere di permesso di costruire, entro un anno dal suo rilascio ed ultimati entro tre anni;
16. Per le sanzioni saranno applicate le disposizioni di cui alla legge 28/01/1977, n°10, ed alla legge n°47 del 28/02/1985 ed al D.P.R. 6 giugno 2001 n°380;
17. Gli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), ai sensi e per gli effetti della legge 28/01/1977 n°10 e delle leggi regionali in materia vigenti, si intendono in quota provvisoria salvo conguaglio;
18. N.B. Prima dell'inizio dei lavori occorre trasmettere all'Ufficio tecnico Comunale la comunicazione dell'avvenuta presentazione della documentazione prevista dall'art.3 comma 8 della legge 494/96, come modificata dal D.Lgs n°528/99.

La realizzazione dei manufatti edilizi e degli impianti tecnici resta assoggettata alla normativa applicabile.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa ;

L'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal signor Vincenzo Marinò.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del DPR 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici;

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Puglia, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento
__F.to Vincenzo Marinò__

FIRMA E DATA DI RICEVUTA

Allegati:

- Parere igienico sanitario rilasciato con nota prot 13/IP del 19/05/2016;
 - Parere favorevole sulla pratica edilizia 1096/G relativo al progetto composto da:
 - Relazione Tecnica
 - Tavola 1 Inquadramento urbanistico – Impianto fotovoltaico
 - Tavola 2 Pianta esistente e di progetto – Prospetti e sezioni
- Volumi/ Dati tecnici